

CONVENZIONE EDITORIALE

TRA

l'Assemblea Regionale Siciliana (in seguito denominata "Assemblea"), in persona del Vicepresidente vicario onorevole Antonio Venturino con sede in Palermo, Palazzo Reale (codice fiscale 97001200829),

E

la "Fondazione Federico II" (in seguito denominata "Fondazione"), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* onorevole Giovanni Ardizzone con sede in Palermo, Piazza del Parlamento 1 ed uffici in via Nicolò Garzilli n. 36 (codice fiscale 97133160826),


PREMESSO

- che con legge regionale n. 44 del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni è stata istituita la Fondazione, prevedendo tra i compiti della stessa la pubblicazione e diffusione di volumi, riviste e notizie sulla Autonomia e le sue Istituzioni;
- che, conformemente alla previsione legislativa, anche nello Statuto della Fondazione si è previsto il suddetto scopo;
- che l'Assemblea è editore della rivista Cronache Parlamentari Siciliane, (di seguito denominata C.P.S.) giusta registrazione presso il Tribunale di Palermo n. 21 del 13 novembre 1962;
- che il Consiglio di Presidenza, nella seduta n. 42 del 16 febbraio 2016, ha deliberato di approvare la presente convenzione editoriale tra l'Assemblea e la Fondazione relativa a Cronache parlamentari siciliane, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016, per la somma di euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) compresa IVA, dando mandato al Vice Presidente Vicario di sottoscrivere la stessa convenzione, previa autorizzazione della relativa spesa;
- che con DPA n. 55 del 30 marzo 2016 è stata autorizzata la spesa relativa.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione e vengono qui integralmente confermate.



Art. 2

La Fondazione per l'anno 2016 si impegna a pubblicare il giornale online Cronache Parlamentari Siciliane con aggiornamento quotidiano.

Il giornale *online* Cronache Parlamentari Siciliane è promosso utilizzando la banca dati della Fondazione, che può essere integrata con indirizzi forniti dai Parlamentari, dai Gruppi e dagli uffici dell'Assemblea.

Art. 3

La Fondazione si impegna a diffondere attraverso Cronache Parlamentari l'attività istituzionale dell'Assemblea, delle Istituzioni regionali e della Fondazione stessa. La rivista ospita contributi di parlamentari e di esperti in materia parlamentare, politico-istituzionale ed economico-sociale.

Art. 4

L'Assemblea, per la pubblicazione *online* di Cronache parlamentari siciliane e per le finalità di cui all'art. 3, corrisponde alla medesima Fondazione, per l'anno 2016, la somma di euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) compresa IVA, in due rate semestrali di uguale importo.

Art. 5

La Fondazione, al termine di ciascun semestre, presenta al Consiglio di Presidenza dell'Assemblea una relazione contenente altresì una descrizione dei costi connessi alla redazione, degli altri oneri diretti ed indiretti, e degli eventuali ricavi.

La presentazione della relazione è condizione essenziale per l'erogazione in due semestralità del corrispettivo di cui all'art. 4.

Decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della relazione senza che il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea abbia fatto osservazioni, si procede alla liquidazione della relativa semestralità.

Art. 6

La presente convenzione inizia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre 2016 e può essere rinnovata soltanto con l'accordo esplicito delle parti.

2

Art. 7

In caso di mancato aggiornamento *online* del giornale per qualsiasi causa, salvi casi di forza maggiore, per un periodo superiore a un mese, la Convenzione si intende risolta automaticamente.

La Fondazione non è responsabile di eventuali ritardi o interruzioni del servizio dovuti ad eventi di forza maggiore, nonché ad ogni altra causa ed evento che non abbia la possibilità di evitare o che comunque non sia ad essa imputabile.

Art. 8

In nessun caso una parte contraente può essere ritenuta responsabile per le obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione della presente Convenzione. Questa disposizione ha carattere essenziale.

Art. 9

La Fondazione garantisce, imponendo lo stesso vincolo a quanti a qualsivoglia titolo collaborino agli adempimenti di propria competenza, la massima riservatezza su informazioni, materiali e documentazioni di qualunque tipo forniti dall'Assemblea in esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione ed a non utilizzarli per fini diversi da quelli definiti e concordati.

Art. 10

Per ogni controversia derivante dalla presente Convenzione è competente il foro di Palermo con espressa rinunzia di ogni altro.

Art. 11

L'Assemblea, fatti salvi i casi di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., a fronte di gravi deficienze o irregolarità nell'adempimento delle prestazioni a carico della Fondazione, si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, con semplice preavviso di tre mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata.

Palermo 31 MAR. 2016

p. la Fondazione Federico II

p. L'Assemblea Regionale Siciliana